

Accertamento e contenzioso n. 26/2017

Il processo tributario telematico

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista, revisore legale, titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario e condirettore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con l'emanazione dei decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n. 161 del 12 luglio 2016) e 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n. 298 del 22 dicembre 2016), le regole tecniche di attuazione del processo tributario telematico sono state estese a tutto il territorio nazionale facendo divenire realtà un'importante innovazione che si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino.

Premessa

Dal 1° dicembre 2015 si è dato avvio sul territorio nazionale alla sperimentazione del processo tributario telematico cui hanno aderito per prime in via sperimentale le Regioni della Toscana e dell'Umbria.

Lo strumento permette agli utenti esterni di costituirsi con modalità telematica e le prime regole tecniche da seguire per procedere all'instaurazione del processo tributario telematico (c.d.: PTT) sono state introdotte dal Decreto del 26 aprile 2012 del Direttore Generale delle Finanze recante “*Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992. (Ministero dell'economia e delle finanze)*”.

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, del D.M. 4 agosto 2015 si è, infatti, compiuto l'*iter* regolamentare con cui si dovevano definire gli aspetti prettamente operativi e procedurali delle nuove regole introdotte dapprima dal D.L. 98/2011 e successivamente attuate con il D.M. 163/2013.

Negli anni seguenti la normativa regolamentare ha perfezionato l'*iter* di formazione del fascicolo telematico con 2 ulteriori interventi direttoriali: il D.M. 4 agosto 2015 del Direttore Generale delle Finanze recante “*Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011*” e il D.M. 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze recante “*Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per*

l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario” che dettano le regole che gli operatori debbono rispettare per i processi tributari innanzi alle Commissioni abilitate alla modalità telematica di gestione del processo.

Le disposizioni si integrano con la previsione del nuovo [articolo 16-bis](#), D.Lgs. 546/1992 introdotto dall'[articolo 9](#), comma 1, lettera h), D.Lgs. 156/2015, che prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, ai fini dell'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni processuali. Tale previsione ha imposto l'obbligo di indicare l'indirizzo pec del difensore o delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo prodotto.

Gli strumenti operativi del processo tributario consentono alle parti di depositare in via telematica un ricorso, un appello o un documento successivo, ovvero di depositare in Commissione tributaria la nota di iscrizione a ruolo in formato cartaceo compilandola in modalità *web*. Tali servizi sono accessibili attraverso il SIGIT, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, composto da un'area pubblica visibile da tutti e da un'area riservata accessibile solo previa registrazione informatica degli utenti.

In base a quanto previsto dal D.M. 163/2013, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione.

Per accedere al servizio l'utente deve essere in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata pec e della firma digitale elettronica.

Le Regioni aderenti

Come si è detto le prime Regioni ad avere avviato il processo tributario telematico sono state la Toscana e l'Umbria.

L'adesione al nuovo sistema è stata graduale e l'iter non è ancora completato essendosi resa necessaria l'emanazione di ulteriori decreti del Direttore Generale delle Finanze per garantire l'estensione dello strumento a tutte le Regioni italiane e ciò anche al fine di consentire un'implementazione graduale del sistema informatico e prevenire l'intasamento del gestionale di riferimento.

Le *deadlines* previste per l'accesso delle diverse Regioni (e dunque Commissioni tributarie) sino a copertura dell'intero territorio nazionale e dunque per l'adesione al sistema PTT sono le seguenti:

- 1° dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Toscana e Umbria;
- 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Abruzzo e Molise;
- 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Liguria e Piemonte;

- 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Emilia-Romagna e Veneto;
- 15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
- 15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
- 15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
- 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Infine, con la circolare n. 2/2016 il Dipartimento delle Finanze ha reso note le linee guida sull'attuazione del Processo Tributario Telematico (PTT) previsto dal D.L. 98/2011, fornendo precisazioni in merito a:

- modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT);
- Commissioni tributarie in cui è attivo PTT;
- registrazione al PTT;
- requisiti dei file degli atti processuali e relativi allegati;
- notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti;
- deposito telematico degli atti;
- ricevute del PTT;
- comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali;
- attestazione di pagamento del contributo unificato tributario.

La circolare spiega che dove è attivo il processo telematico:

“Una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la pec, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia”.

La stessa procedura informatica si utilizza anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica, ad esempio per le controdeduzioni e altri atti processuali. Tutti gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio vanno a formare il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

Il processo tributario telematico: regole generali

Per accedere alla procedura di deposito telematico è necessaria la preventiva notifica del ricorso all'ente impositore competente a mezzo posta elettronica certificata (pec) da effettuarsi secondo le disposizioni di cui agli articoli [5](#) e [7](#), D.M. 163/2013.

Si ricorda che gli indirizzi di pec degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), sono pubblicati sul portale *internet* www.indicepa.gov.it.

Gli indirizzi di pec degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie sono pubblicati sul portale *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze "www.finanze.gov.it".

Accedere al PTT

L'accesso al processo tributario telematico avviene mediante una procedura di registrazione al servizio reso dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) da effettuarsi presso il seguente *link*:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit>

L'utente, per registrarsi al SIGIT, dalla pagina del Portale accesso al PTT seleziona il *link* Accedi al servizio.

Successivamente effettua la registrazione del proprio profilo personale inserendo i propri dati anagrafici, la richiesta di registrazione e il documento d'identità entrambi firmati digitalmente e nel caso in cui il nuovo utente sia un professionista anche il documento di iscrizione all'ordine professionale anche esso firmato con firma digitale.

Una volta effettuata la registrazione l'utente potrà accedere da qualsiasi dispositivo al PTT previa identificazione con le seguenti credenziali:

- inserire lo UserID;
- inserire la Password.

Deposito telematico

La procedura di deposito telematico viene effettuata dall'utente mediante l'inserimento di tutte le informazioni che gli vengono richieste in funzione dello specifico procedimento avviato e si conclude con la validazione e trasmissione informatizzata della nota di iscrizione a ruolo.

Nel caso in cui gli utenti vogliano optare, invece, per il deposito, presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali, della nota di iscrizione a ruolo in formato cartaceo, il SIGIT mette a disposizione specifiche funzionalità per la compilazione della NIR relativa sia alla presentazione di un ricorso, sia dell'appello, sia delle controdeduzioni.

Una volta effettuata correttamente l'operazione di validazione la NIR non è più modificabile ed è possibile stamparla, nel formato definitivo, da presentare alla Commissione tributaria di competenza.

Una volta conclusa la procedura di compilazione l'utente può provvedere alla trasmissione al SIGIT dell'atto processuale (il ricorso, l'appello o la controdeduzione) e dei documenti allegati.

Tutti i documenti inseriti dall'utente dovranno essere conformi a specifici *standard*:

Atti e documenti depositati in formato analogico:

- dovranno essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e ottenuti da una trasformazione in pdf di un documento testuale informatico;
- dovranno inoltre essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file dovrà avere la seguente denominazione: < nome file >.pdf.p7m.

Allegati (documenti non informatici):

- possono essere anche ottenuti da una scansione come immagine di documenti cartacei;
- dovranno avere formato PDF/A-1a o PDF/A-1b oppure formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero;
- dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB.

Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Il SIGIT, in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo pec del soggetto abilitato.

I controlli del SIGIT

Successivamente al deposito il SIGIT procede con l'effettuazione dei seguenti controlli:

- controllo antivirus dei file trasmessi;
- verifica della dimensione dei file trasmessi;
- controllo del formato dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file firmati.

In caso di esito positivo di tutti i controlli, il SIGIT inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente, rende disponibile l'informazione nell'area riservata.

In tal caso, la data della ricevuta di accettazione attesta il momento del deposito.

La stessa informazione viene inviata all'indirizzo pec del soggetto abilitato.

Nel caso di anomalie riscontrate nell'atto di costituzione in giudizio al controllo antivirus o alla verifica della dimensione del file, il SIGIT non acquisisce né l'atto né gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie, trasmettendolo anche all'indirizzo pec del soggetto abilitato.

Se, invece, le stesse anomalie vengono riscontrate negli allegati, il SIGIT non procede all'acquisizione dei soli allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio informativo. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo pec del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

Nel caso di anomalie riscontrate, nell'atto di costituzione in giudizio o negli allegati, al controllo del formato dei file trasmessi, alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi o alla verifica dell'integrità dei file firmati, il SIGIT acquisisce comunque il documento anomalo e rende disponibile un messaggio informativo sia nell'area riservata sia attraverso la pec.

Il deposito cartaceo

E' possibile anche compilare la NIR per i depositi cartacei. In questo caso gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo saranno acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, scansionati nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale e registrati tramite il SIGIT nel Sistema documentale.

Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) fogli formato massimo A4;
- b) fogli liberi da rilegatura;
- c) fogli numerati.

Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo informatico in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati:

- d) numero di Registro Generale;
- e) progressivo dell'allegato;
- f) indicazione della parte che ha depositato il documento;
- g) data del deposito.

Il fascicolo informatico

Tutta la documentazione, ovvero gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute pec, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, sono conservati nel fascicolo informatico.

Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate per 5 anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in un apposito file in cui vengono memorizzati:

- a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato;
- c) la data e l'ora dell'accesso.

Il Contributo Unificato

La procedura consente la registrazione del pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia.

Se il pagamento è stato effettuato in modalità telematica, i relativi estremi dovranno essere inseriti nel SIGIT nel corso della procedura di deposito telematico; se, invece, il pagamento è stato eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento è costituita dalla copia informatica dell'originale cartaceo, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Il processo tributario telematico: regole operative

Attraverso il sistema PTT è possibile effettuare una serie di operazioni connesse alle diverse funzionalità del sistema:

Deposito telematico atti (introduttivi: ricorsi/appello)

La funzionalità permette di depositare i ricorsi in modalità telematica.

I dati relativi al procedimento, che verranno poi inviati telematicamente, sono inseriti mediante la compilazione a schede.

L'utente è guidato in base a:

- numero degli elementi dichiarati;
- stato della compilazione delle schede del ricorso.

All'utente è presentata la scheda da acquisire per completare i dati e sono segnalate graficamente le schede complete e quelle da completare.

Le schede che compongono il procedimento sono:

- dati generali;
- ricorrenti;
- rappresentanti;
- difensori;
- domicilio eletto;
- parti resistenti;
- atti impugnati;
- documenti;
- calcolo CU;
- validazione.

La scheda validazione fornisce un riepilogo della NIR inserita e offre la possibilità di:

- stampare, nel formato di bozza;
- validare.

Una volta effettuata correttamente l'operazione di validazione la NIR non è più modificabile ed è possibile:

- stampare, nel formato definitivo;
- fare la trasmissione telematica.

Al momento della trasmissione telematica sarà controllata la presenza di una pratica con stesso: numero atto, ricorrente e resistente per evitare eventuali invii doppi. In caso il controllo trovi dei riscontri verrà emesso un avviso, non bloccante, all'utente sulla eventualità di un doppio deposito.

Se la trasmissione è effettuata correttamente la ricevuta di avvenuta trasmissione con il relativo identificativo viene mostrata sia a video sia inviata alla casella pec indicata.

In fase di trasmissione, sul documento principale del ricorso e sugli allegati sono effettuati dei controlli.

In caso di esito positivo dei controlli il sistema:

- provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale;
- rende disponibile, contestualmente, nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo.

In caso di esito negativo dei controlli il sistema effettua le azioni indicate nella tabella per ciascuna tipologia di controllo, con comunicazione degli eventuali errori.

La comunicazione di tale esito avviene entro le 24 ore successive alla trasmissione sia nell'area riservata sia tramite l'invio all'indirizzo pec del soggetto abilitato.

Le eventuali anomalie riscontrate hanno una codifica puntuale pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del Portale della Giustizia Tributaria.

Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo pec del soggetto abilitato.

Deposito telematico atti e documenti successivi

La funzionalità permette di acquisire i documenti successivi a un ricorso in modalità telematica.

I dati relativi al procedimento, che verranno poi inviati telematicamente, sono inseriti mediante la compilazione a schede.

L'utente è guidato nel completamento del ricorso in base a:

- numero degli elementi dichiarati;
- stato della compilazione delle schede.

All'utente è presentata la scheda da acquisire per completare i dati e sono segnalate graficamente le schede complete e quelle da completare.

Le schede che compongono il procedimento sono:

- dati generali
- documenti
- validazione

Compilazione web e deposito cartaceo del Ricorso/Appello/Appello Incidentale

Tale operazione è consentita in sede di compilazione NIR via *web* essendo possibile optare per il successivo deposito cartaceo.

La funzionalità permette di compilare la NIR cartacea per gli atti da depositare in seguito, in formato cartaceo in Commissione tributaria provinciale/regionale.

I dati relativi al procedimento dai quali verrà prodotta la stampa della NIR sono inseriti mediante la compilazione a schede.

L'utente è guidato in base a:

- numero degli elementi dichiarati;
- stato della compilazione delle schede del ricorso.

All'utente è presentata la scheda da acquisire per completare i dati e sono segnalate graficamente le schede complete e quelle da completare.

Conclusione

Il sistema PTT è integrato al rinnovato servizio del Telecontenzioso accessibile dal portale:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi->

che consente agli utenti, previo accesso mediante l'utilizzo delle medesime credenziali di registrazione al PTT, di consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico e i relativi atti in esso contenuti.

Sebbene ancora in fase di sperimentazione ed attivo in poche realtà provinciali e non in tutte le Regioni, il sistema risulta di semplice attivazione e la procedura di deposito appare estremamente semplice e intuitiva in linea con gli obiettivi di semplificazione posti dal Legislatore.